



FOCUS

D.L. 17 MARZO 2020 n. 18, Artt. 83-85

“Cura Italia”

come integrato dal

D.L. 8 APRILE 2020 N. 23, Art. 36

e dalla Direttiva Presidente del Consiglio di Stato, prot. n. 1454 del 19 marzo
2020

(A cura della Commissione Contenzioso con la Pubblica Amministrazione, Coord. Cons. Alessia Alesii,
V. Coord. Cons. Paolo Nesta, Cons. Enrico Lubrano)





**Giustizia civile, penale,
tributaria e militare**

Art. 83 – D.L. 18/2020

“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” (**MODIFICATO DALL'ART. 36 DEL D.L. 23/2020**)

Dal 9 Marzo al 11 maggio 2020:

Sono **rinviate d'ufficio** a data successiva al 11 maggio tutte le udienze **civili e penali** pendenti;

è **sospeso** il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Ove il decorso abbia inizio durante la sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

La sospensione NON OPERA:

Nel settore CIVILE:

- a) nelle cause di competenza del Tribunale dei minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;
- b) nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

Nel settore PENALE:

- a) nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei 6 mesi successivi all'11 maggio, nei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

Nel settore CIVILE



- c) nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- d) nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando sia compatibile con le sue condizioni di età e salute;


Nel settore PENALE

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelative delle misure alternative;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
- b) nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Nel settore CIVILE



- e) nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- f) nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- g) nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- h) nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- i) nei procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.



La dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, ugualmente non impugnabile.

Per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, possono essere adottate le seguenti misure:



- Limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo per lo svolgimento di attività urgenti;
- Limitazione dell'orario di apertura al pubblico ovvero chiusura degli uffici che erogano servizi non urgenti;
- Regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche in via telefonica o telematica, in modo da evitare assembramenti.

Le udienze CIVILI


possono essere svolte mediante collegamenti da remoto se non richiedono la presenza di altri soggetti rispetto ai difensori e alle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti giorno, ora e modalità di collegamento. Di tutte le operazioni viene dato atto nel processo verbale (Vd. Protocollo tra il Tribunale Ordinario di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili, sottoscritto il 09/04/2020 – All. 1).

possono essere svolte mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiedono la presenza di altri soggetti rispetto ai difensori. Il provvedimento viene adottato successivamente fuori udienza.


Ai fini del computo di cui all'art. 2 della cd. "Legge Pinto", nei procedimenti rinviati a causa dell'emergenza epidemiologica **NON SI TIENE CONTO DEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 MARZO E IL 30 GIUGNO 2020.**



DAL 9 MARZO AL 30 GIUGNO 2020



I depositi, negli uffici che lo consentono, vengono effettuati **solo in via telematica.**



Gli obblighi di pagamento del contributo unificato e l'anticipazione forfettaria sono assolti **con sistemi telematici di pagamento.**

Dal 9 marzo al 11 maggio 2020



Sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.



Giustizia Amministrativa

Art. 84 – D.L. 18/2020

“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”

Dall'8 marzo al 15 aprile
inclusi



tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi. Le udienze pubbliche e camerali fissate in detto periodo sono rinviate d'ufficio a data successiva.

Dal 16 aprile al 3 maggio
inclusi



sono sospesi esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando l'art. 54, comma 3 del c.p.a.

Dall'8 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 inclusi, i procedimenti CAUTELARI



promossi o pendenti durante questo periodo (intendendosi per tali quelli conseguenti a ricorsi depositati dall'8 marzo sino al 15 aprile 2020 e non decisi, per qualunque ragione, fino al 15 aprile 2020, nonché i giudizi promossi o pendenti prima del periodo dall'8 marzo al 15 aprile 2020, ed in relazione ai quali sia stata pronunciata in sede collegiale una ordinanza interlocutoria con rinvio a una successiva camera di consiglio, non più celebrata) sono **decisi con decreto monocratico** con il rito di cui all'art. 56 c.p.a. dal presidente o dal magistrato da lui delegato. Il merito è fissato ad una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è emanato ex art. 55, comma 5, c.p.a.

Il decreto monocratico conserva efficacia sino alla trattazione collegiale, salva la possibilità di revoca o modifica su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2 dell'art. 56 c.p.a. (comma 1).

Dal 6 aprile 2020 al 15 aprile 2020:



le controversie fissate **PER IL MERITO** passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta deve essere depositata due giorni liberi prima dell'udienza. Entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

la trattazione collegiale in camera di consiglio dei **PROCEDIMENTI CAUTELARI** in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare, è fissata a partire dal 6 aprile 2020. Il collegio definisce, così, la fase cautelare salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio.

Dall'8 Marzo e fino al 30 giugno 2020:




- è limitato l'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- è limitato l'orario di apertura al pubblico degli uffici o può essere disposta la sospensione dell'attività di apertura al pubblico per i servizi che non erogano attività urgenti;
- viene predisposta la prenotazione per l'accesso ai servizi, anche in via telematica o telefonica, curando che la convocazione degli utenti sia organizzata in modo da evitare assembramenti;
- le udienze rinviate a causa dell'emergenza vengono ricalendarizzate con priorità a data successiva al 30 giugno 2020, ad eccezione di quelle per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente titolare di sezione del CDS o del TAR con decreto non impugnabile.


Dal 15 Aprile al 30 giugno 2020:



In deroga al c.p.a., tutte le controversie fissate **PER IL MERITO** passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note fino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza della parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare note, dispone la rimessione in termini di quelli che non sia stato possibile osservare per effetto della sospensione e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo, in tal caso i termini di cui all'art. 73 c.p.a., co. 1 (40gg, 30gg, 20gg) sono dimezzati, limitatamente al rito ordinario.




Si ritiene (Vd. Direttiva Presidente Cons. Stato prot. 1454 del 19/3/2020) che eventuali avvisi che il presidente dia ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su questioni di rito rilevate dal collegio debbano essere comunicati alle parti con ordinanza, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie e decidendo poi in camera di consiglio, senza fissare una nuova udienza.




Se i provvedimenti adottati per il contenimento dell'emergenza impediscono l'esercizio di diritti, è prevista la sospensione della prescrizione e della decadenza.

Dall'8 marzo al 30 giugno è, inoltre, sospeso l'obbligo del deposito delle copie di cortesia.



Le camere di consiglio decisorie possono essere effettuate con collegamenti da remoto, con qualsiasi modalità (videoconferenza o audioconferenza), purchè sia garantita la collegialità. Sono escluse le modalità di comunicazione asincrona quale, ad esempio, lo scambio di *email* (art. 84, comma 6).



In calce al dispositivo del provvedimento collegiale viene indicata la data della decisione, il luogo corrispondente alla sede dell'ufficio giudiziario e la relativa modalità di collegamento da remoto.



Giustizia Contabile

Art. 85 D.L. 18/2020

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)



Le disposizioni di cui agli artt. 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le attività istituzionali della Corte dei Conti.



I termini in corso alla data dell'**8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020**, sono **sospesi** e riprendono a decorrere dal 1 luglio 2020.



A decorrere **dall'8 marzo 2020** si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Dal 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020



tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, **passano in decisione senza discussione orale**, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, **pronuncia immediatamente sentenza**, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata via p.e.c. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata. La sentenza è depositata entro 15 giorni dalla pronuncia.

Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il Presidente del Tribunale ordinario di Roma

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in corso di conversione;

- visto, in particolare, l'art. 83, comma 7, d.l. cit., che alla lettera f) dispone:

“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”

e alla lettera h) dispone:

“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”;

- letti i provvedimenti DGSIA del 10 e del 20 marzo 2020 ed il *vademecum* DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;
- letta la delibera prot. n. 186/VV/2020 in data 26 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante *“Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*, che raccomanda la stipulazione di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo oppure modalità condivisa della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;
- viste le proposte di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto e per udienze civili tramite trattazione scritta, allegate alla predetta delibera prot. n. 186/VV/2020 del 26 marzo 2020;
- ritenuto di recepirle, con i dovuti adattamenti, nel presente protocollo;

convengono quanto segue

A) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto.

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a dieci giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori

delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso. Il provvedimento recante le indicazioni per la partecipazione all'udienza da remoto – qualora il rito, la materia e lo specifico giudizio lo consentano – potrà costituire parte integrante del decreto di fissazione o di differimento dell'udienza (ad esempio, per i decreti *ex artt.* 168-*bis*, comma quinto, c.p.c.; 415, comma secondo, c.p.c.; 269, comma secondo, c.p.c.; 702-*bis*, comma terzo, c.p.c.), così come del provvedimento di rinvio dell'udienza o di prosecuzione del giudizio.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti indicheranno nei rispettivi atti di costituzione in giudizio oppure depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. Il provvedimento del giudice indicato ai punti 1 e 2 è redatto in base al modello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro "*modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF*", pubblicato sul sito *internet* del Consiglio Superiore della

Magistratura nello spazio denominato “Emergenza Covid-19”, opportunamente adattato ove necessario.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e al pubblico ministero, ove prevista la sua partecipazione, e a inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

7. Gli avvocati potranno presentare eventuali istanze, redatte secondo i modelli uniformi predisposti dal Consiglio Nazionale Forense, per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 18/2020 oppure per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

8. Con istanza congiunta dei difensori, da depositarsi almeno sette giorni prima dell’udienza, contenente l’espressa rinuncia di entrambi alla comparizione delle parti, potrà essere chiesto al giudice designato alla trattazione delle udienze che richiedano tale comparizione (ad es. le udienze *ex art. 420 c.p.c.*) di procedere allo svolgimento dell’udienza da remoto, eventualmente differendola, non oltre sessanta giorni dalla data dell’udienza già fissata.

Svolgimento dell’udienza da remoto.

Nel verbale d’udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale oppure scritta per il praticante abilitato, *ex art. 14, comma 2, legge n. 247/2012*) e delle parti,

nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.

4. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

5. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione.

6. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in *consolle*, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisone dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con

necessità di regolarizzarne successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi.

7. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

8. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

9. Il giudice darà lettura del verbale d'udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore e del verbale in *consolle* nel corso dell'udienza stessa.

10. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio) e indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del provvedimento, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

B) Modalità di svolgimento delle udienze civili tramite trattazione scritta.

Attività preliminari all'udienza.

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lettera b), d.l. n. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando alle parti congruo termine per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuale ulteriore termine per repliche. Il provvedimento sarà redatto in base al modello *standard* predisposto dal gruppo di lavoro "modelli Consolle CSM/DGSIA/CNF", pubblicato sul sito *internet* del Consiglio Superiore della Magistratura nello spazio denominato "Emergenza Covid-19", opportunamente adattato ove necessario.
2. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".
3. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili, il giudice potrà:
a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.
4. L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato, fuori udienza, il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.
5. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1 e adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.
6. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1 note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti

istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es.: inibitoria; istanza *ex art. 348-bis* c.p.c.; istanza di ammissione delle prove richieste con le memorie *ex art. 183*, comma sesto, c.p.c.; precisazione delle conclusioni; ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato. In caso di assegnazione di termini differenziati, nelle note di trattazione scritta depositate nel secondo termine, le parti potranno formulare soltanto istanze e conclusioni in replica a quelle articolate dalla controparte nel primo termine.

7. Ove, a fronte della “nota di trattazione scritta” avversaria, dovesse risultare necessario svolgere dichiarazioni e contestazioni le parti potranno: chiedere la comparizione in udienza oppure lo svolgimento dell'udienza da remoto; chiedere di depositare brevissime note utilizzando il sistema NOTE D'UDIENZA oppure inviando un preverbale che diverrà, nel contraddittorio e sotto la direzione del giudice, verbale d'udienza e che potrà essere inoltrato telematicamente nel fascicolo con indicazione ATTO GENERICO - ATTO NON CODIFICATO - ALTRO ATTO.

8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo cartaceo il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.

9. Nelle cause per le quali il giudice abbia disposto la trattazione scritta, alla prima udienza i difensori partecipano attraverso il deposito delle note di trattazione

scritta, fatta salva la facoltà di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria laddove ve ne siano concretamente le condizioni oppure qualora tale presenza sia ritenuta necessaria, in relazione alla natura ed all'oggetto della controversia, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio libero.



Roma, 9 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Ordinario di Roma
Dott. Francesco Monastero

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Avv. Antonino Galletti